

**Allegato "A" al n. 16498 di raccolta**

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

**ART. 1**

**(Natura della società e denominazione)**

1. E' costituita ai sensi dell'art. 115, D.Lgs. 267/2000, nonché del libro V, titolo V, capo V, del Codice Civile, una società per azioni denominata "MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.P.A.", detta società multiservizi è costituita per trasformazione dell'Azienda Speciale Consortile denominata "Consorzio comprensoriale per la costruzione e gestione associata degli impianti di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - comprensorio di Teramo" in acronimo CO.R.S.U., costituitasi ai sensi delle LL.RR. 102/1996 E 74/88 in applicazione del D.P.R. 915/1982. La Società potrà inoltre utilizzare nella corrispondenza la denominazione abbreviata di " Mo.Te.Ambiente S.P.A."
2. Stante la natura a prevalente capitale pubblico locale della società, possono essere soci esclusivamente enti pubblici locali così come individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
3. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata all'atto costitutivo (o alla delibera di trasformazione, se per legge speciale essa costituisce tale atto), allo statuto sociale, al contratto di servizio, alla carta dei servizi e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto della qualità di azionista.
4. Per quanto concerne i rapporti sociali, si intende domicilio degli azionisti quello risultante dal libro soci.
5. La società è soggetta all'indirizzo e controllo degli Enti locali soci nelle forme previste dall'art. 27.

**ART. 2**

**(Sede)**

1. La società ha sede legale nel comune di Teramo provincia di Teramo.
2. L'assemblea, nei modi di legge, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

**ART. 3**

**(Durata)**

1. La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte, per un pari o diverso periodo, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**ART. 4**

**(Oggetto)**

La Società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie, anche nei luoghi cimiteriali, in genere per conto dei Comuni Soci.  
La Società dovrà effettuare oltre l'80% del fatturato nello

svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pubblici soci.

In particolare la società esercita le seguenti attività:

- gestisce l'intero ciclo integrato dei rifiuti e dell'ambiente così come identificati dalla vigente normativa;
- gestisce i rifiuti nelle varie fasi della raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento in qualsiasi forma, anche tramite termodistruzione;
- gestisce la raccolta, il trattamento e la distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli;
- gestisce la raccolta, il trattamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche;
- provvede alla pulizia delle cunette stradali e al rifacimento dell'asfalto;
- gestisce la produzione e la distribuzione del calore;
- provvede alla progettazione, alla realizzazione, all'acquisizione ed alla gestione in ogni sua fase di impianti industriali di trattamento e smaltimento rifiuti; nonché alla gestione di tutte le attività di raccolta differenziata, di recupero, valorizzazione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, ad ogni possibile iniziativa di carattere industriale e/o commerciale inerente a tale gestione, incluso l'autotrasporto merci e tutte le attività di autoriparazione;
- provvede a realizzare e/o gestire impianti di cogenerazione energia/calore;
- provvede a realizzare e/gestire reti di teleriscaldamento;
- provvede a realizzare e/o gestire impianti di produzione di energia elettrica, idroelettrica e da altre fonti rinnovabili, da destinare all'autoconsumo e/o alla vendita;
- provvede all'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione ed antilarvali, i trattamenti antiparassitari del verde, pulizia dei mercati e potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche; la cancellazione delle scritte murarie e decoro urbano; la produzione e la commercializzazione di composti (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agroindustriale e derivanti dalla cura del verde pubblico);
- provvede alla gestione dei rifiuti da macerie, ivi compresi la selezione del materiale demolito, la vagliatura e il trasporto;
- provvede alla gestione di arredo urbano, manutenzione verde pubblico, infrastrutture stradali e segnaletica;
- provvede alla gestione dello sgombero neve nei periodi invernali;
- promuove azioni di informazione, sensibilizzazione e pubblicità ai cittadini sui temi dell'igiene urbana e della

gestione dei rifiuti;

- promuove azioni di prevenzione e repressione dei comportamenti contrari all'igiene urbana in collaborazione e secondo gli indirizzi dell'Amministrazione pubblica competente territorialmente;

- provvede alla gestione integrata dei servizi cimiteriali, anche mediante la realizzazione e gestione di impianti di cremazione;

- può procedere alla progettazione ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopraindicati;

- può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati;

- può fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico, idrico ed ambientale ivi incluso l'utilizzo di strumenti di rilevazione cartografica;

- può fornire servizi nel campo ambientale, della difesa del suolo e della tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;

- può organizzare e gestire corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;

- può svolgere attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di fognatura e depurazione;

- svolge attività relative alla posa e messa a disposizione di reti di telecomunicazione, di reti internet (wifi) ed alla gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi;

- provvede alla gestione del fotovoltaico.

- provvede alla gestione dei dati risultanti dalla lavorazione dei rifiuti svolta per conto di Enti Pubblici;

- realizzare e gestire impianti di distribuzione al dettaglio di acqua potabile;

- realizzare e gestire impianti di ricarica per mezzi di trasporto di qualsiasi tipo, ibridi e/o elettrici;

- realizzare e gestire infrastrutture a rete per il trasporto pubblico locale e sistemi per la mobilità locale, anche a mezzo di costruzione per conto dei Comuni soci, quale società strumentale e/o di stazione appaltante, di impianti di risalita e di innevamento e comunque di impianti sciistici e di risalita in genere;

- gestire servizi di trasporto di persone in genere e in particolare di trasporti scolastici (scuolabus) e per i disabili;

- gestire parcheggi in strutture dedicate e/o in aree pubbliche e/o private;

- nell'ambito delle sue attività sociali potrà curare la promozione e lo sviluppo territoriale socioeconomico e culturale dei territori di riferimento dei Comuni soci anche mediante attività di marketing territoriale, pubbliche relazioni e

ricerche di mercato, l'organizzazione di convegni e congressi, la collaborazione con le imprese di distribuzione di quotidiani, periodici, libri e altri prodotti editoriali in genere al fine di assicurare la più ampia e capillare diffusione della cultura per una crescita delle popolazioni residenti nei territori di riferimento.

La Società può svolgere le suddette attività anche indirettamente tramite società controllate o collegate, nonché attività complementari, accessorie ed ausiliarie all'attività industriali, nel settore ambientale ed energetico, nonché in genere attività nel settore dei servizi a rete, anche attraverso la costituzione di A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese). In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta, nonché acquistare e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatto salvo il limite di cui all'articolo 2361 cod. civ.. La Società potrà prestare, altresì, fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia di obbligazioni di società e/o enti partecipati anche a favore di terzi.

E' in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge.

Come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni, una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del Codice sugli appalti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a)

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come previsto dall'art. 27;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

**CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

**ART. 5**

**(Capitale sociale)**

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 260.500,00 (duecentosessantamilaquattrocento/00) rappresentante l'intero capitale sociale della società, diviso in numero 5.210 (cinquemiladuecentodieci) azioni ordinarie nominative e indivisibili del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) ciascuna.

2. La società, per eventualmente favorire l'azionariato diffuso a livello locale (dei cittadini e/o degli operatori economici) o dei dipendenti, potrà emettere anche azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione fino ad un massimo del dieci per cento (10%) del capitale sociale.

3. Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi dell'articolo 2445 del codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2348, 2440 e 2441 del Codice Civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera assembleare di aumento, anche con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale.

4. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi rami di attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e seguenti del Codice Civile.

5. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto, al contratto di servizio, ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

#### **ART. 6**

##### **(Finanziamenti e versamenti)**

1. A richiesta dell'organo amministrativo e per sopperire alle necessità finanziarie della società, i soci potranno eseguire versamenti fruttiferi o infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento capitale sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 385/1983 e successive modificazioni e regolamenti in materia fiscale e creditizia, in materia di raccolta di risparmio tra soci, con specifico riferimento alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 pubblicata sul G.U.R.I. n. 58/1994, purché essi detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il due per cento (2%) del capitale sociale e siano iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro dei soci ex art. 2421 Codice Civile, così come previsto dalle "Istruzioni della Banca d'Italia in materia di risparmio dei soggetti diversi dalle banche" pubblicate sulla G.U.R.I. n. 289/1994. Salvo diverse pattuizioni i finanziamenti

sopra citati saranno considerati in conto mutuo al tasso zero.  
2. Restano in ogni caso espressamente escluse dalle ipotesi di cui al precedente comma 1, la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alla L. 1/1991 e D.Lgs. 415/1996 e successive modificazioni. Le attività di cui agli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 385/1993 integrato dal D.M. 6/7/1994, non saranno esercitate a contatto con il pubblico nè in via prevalente.

#### **ART. 7**

##### **(Azioni ordinarie e diritto di prelazione)**

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili anche se le vigenti leggi dovessero consentire le azioni al portatore. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. L'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 5 del R.D. 239/1942 e successive modificazioni, può deliberare di emettere certificati provvisori sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione (nonché altri tipi di azione e/o obbligazioni previsti dal Codice Civile); in carenza di tale deliberazione lo stato di socio risulterà unicamente dai libri sociali. L'assemblea può determinare sulla base di perizia o del valore risultante dall'ultimo bilancio approvato un sovrapprezzo delle azioni.

In caso di comproprietà delle azioni i diritti dei contitolari sono esercitate da un rappresentante comune.

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto. È vietata l'intestazione a interposta persona delle azioni, salvo, per i soci di diritto privato non partecipati in qualsiasi misura da enti pubblici locali, le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. 1996/1939 e successive modificazioni, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta (30) giorni dalla richiesta, a comunicare alla società l'identità dei fiducianti.

Addividuosi ad aumenti di capitale sociale, con esclusione delle azioni rivolte all'azionariato diffuso e delle azioni privilegiate destinate ai dipendenti, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

2. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, considerando come enti pubblici locali quelli indicati nell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

3. I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva diversa deliberazione degli azionisti, dal consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dall'articolo 2329 Codice Civile, a carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà deliberata dal consiglio di amministrazione. In assenza di tale deliberazione, a carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrere l'interesse annuo nella

misura di tasso ufficiale di riferimento determinato dalla B.C.E. di un terzo (1/3). È fatto salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro connesse dall'articolo 2344 Codice Civile.

4. Il socio che intenda sottoporre le proprie azioni a pegno, usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne prima comunicazione al consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno.

5. La cedibilità delle azioni possedute dagli enti pubblici locali è soggetta comunque (e cioè sia nella fase costitutiva che successiva) alle procedure concorsuali pubblicistiche, a prescindere dal diritto di prelazione o di accrescimento da parte dei precedenti soci di diritto privato, i quali eserciteranno tale diritto sui valori emersi a seguito delle citate procedure.

6. Qualora un socio intenda trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno, informare il presidente del Consiglio di Amministrazione, offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni. Sarà cura del presidente del Consiglio di Amministrazione informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno.

7. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno, usufrutto, ecc.) su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.

8. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro venti (20) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'ultimo capoverso del comma 6, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni e le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti. Il presidente del consiglio di amministrazione entro dieci (10) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno delle proposte di acquisto pervenute. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerenti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o obbligazioni convertibili o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

9. Nel caso in cui tutte o parte delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione messe in vendita non siano acquistate da altro socio, il consiglio di amministrazione si riserva di dare - ove possibile, a norma dell'art. 2357 Codice Civile - avviso al procedimento di acquisto da parte della società. Di ciò potrà darne informazione con lettera raccomandata con avviso di ritorno al socio entro trenta (30) giorni successivi ai termini indicati dal precedente comma 15.

#### **ART. 8**

##### **(Azioni privilegiate)**

1. Le eventuali azioni privilegiate, le quali saranno prive del diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo diversa determinazione da parte di quest'ultima, saranno il seguente trattamento quanto ai profili patrimoniali:

a. sull'utile di esercizio, dedotto l'accantonamento alla riserva legale, verrà preliminarmente assegnata ai titolari della azioni privilegiate una somma fino ad un massimo del due per cento (2%) del valore nominare delle azioni; la rimanente quota di utili è la libera disponibilità dell'assemblea; in ogni caso la quota destinata ad essere distribuita verrà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni comprese le privilegiate;

b. in caso di scioglimento della società, soddisfatti tutti i creditori sociali, verrà innanzitutto distribuita ai titolari di azioni privilegiate una somma pari al valore nominale; successivamente si rimborseranno le azioni ordinarie, fino all'intero valore nominale; l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le azioni.

#### **ART. 9**

##### **(Obbligazioni)**

1. La società può emettere obbligazioni ordinarie nominative o al portatore anche convertibili in azioni e/o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. L'assemblea degli azionisti fisserà le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni.

3. Tuttavia le obbligazioni convertibili in azioni delle società potranno essere solo nominative.

#### **ASSEMBLEA**

#### **ART. 10**

##### **(Assemblea azionisti)**

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da articoli 2364 e 2365 del Codice Civile, e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. Presenziano all'assemblea i legali rappresentanti degli azionisti locali o loro delegati come da rispettivi statuti.

2. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue determinazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.



3. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.
4. Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.
5. Sono riservate all'assemblea dei soci le materie indicate dagli articoli 2364 e 2365 Codice Civile o da altre disposizioni di legge e del presente statuto, fermo l'esercizio del controllo analogo.
6. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del precedente articolo 9, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

#### **ART. 11**

##### **(Avviso di convocazione)**

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dagli articoli 2364, 2364bis e 2365 Codice Civile.
2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.
3. L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'assemblea fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.
4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.
5. Nel caso in cui la società dovesse far ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Centro" o, in caso dovesse cessare tale pubblicazione, sul quotidiano "Il Messaggero" o sul quotidiano "Il Tempo", ai sensi dell'articolo 2366, secondo comma Codice Civile.
6. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di

controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 7, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

## **ART. 12**

### **(Competenze)**

1. L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui sopra può essere dilazionato al maggior termine di centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo tale termine richiesto dalla struttura e dall'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, l'organo amministrativo segnalerà, nella relazione prevista dall'articolo 2428, le ragioni della dilazione.

2. L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'amministratore unico e/o il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno nonché per la trattazione delle materie indicate dall'articolo 2365 Codice Civile, e nei casi previsti dalla legge. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione delle obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge e del presente statuto.

3. L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, ai sensi dell'articolo 2367 Codice Civile, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

4. L'assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservata dalla legge e dal presente statuto alla luce dell'applicazione degli articoli 2449 e 2450 Codice Civile ed inoltre:

a. sulla nomina e revoca ad essa riservata dell'amministratore unico e/o dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale effettivi e supplenti, previa determinazione del numero e della durata in carica;

b. sulla costituzione, sull'acquisto, sulla cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture e sulla dismissione di aziende o di rami di azienda;

c. sulle operazioni di costituzione, acquisto, di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate o partecipate ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile;

d. sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e. sugli indirizzi generale per le tariffe e la gestione dei beni

e dei servizi pubblici affidati alla società;  
f. sugli altri soggetto sottoposti al suo esame dagli amministratori;  
g. su ogni altra materia riservata alla sua esclusiva competenza dalla legge e dall'atto costitutivo della società.

#### **ART. 13**

##### **(Intervento e voto)**

1. Hanno diritto, ai sensi dell'articolo 2370 Codice Civile e delle successive leggi in materia e del presente statuto, di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque (5) giorni prima dell'assemblea e che almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione abbiano depositato presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, i titoli dai quali risulti la loro legittimazione.  
2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile, da loro procuratori (purché non siano amministratori, membri del collegio sindacale o dipendenti della società) muniti di delega (valida per ogni singola adunanza) sottoscritta dai legali rappresentanti dei soci.  
3. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto, fatta eccezione per le azioni di categoria speciale emesse ai sensi della legislazione al momento vigente.  
4. Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento (anche per delega), al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.  
5. Una volta constatata e fatta constatare, dal presidente dell'assemblea, la validità della stessa ai sensi degli articoli 2368 e 2369, Codice Civile, i presenti non potranno più contestarla.

#### **ART. 14**

##### **(Presidenza e segreteria)**

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza od impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dall'assemblea medesima.  
2. L'assemblea nomina un segretario dotato di requisiti professionali idonei, che può essere scelto anche tra estranei, e che è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente e, ove occorrono, due scrutatori tra gli intervenuti. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.  
3. Nei casi di legge, ovvero quanto è ritenuto opportuno dall'amministratore unico e/o dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

4. Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dall'amministratore unico e/o dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio.

#### **ART. 15**

##### **(Costituzione e deliberazioni)**

1. L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera ai sensi degli articoli 2368 e 2369 Codice Civile. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà (50%) del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

2. L'assemblea straordinaria si costituisce e delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentano in prima convocazione più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo (1/3) del capitale sociale con delibera con il voto favorevole di almeno un mezzo (1/2) del capitale rappresentato in assemblea.

4. Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea.

5. La direzione dei lavori assembleari, le modalità di verbalizzazione degli interventi, la scelta del sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti, compete al presidente dell'assemblea.

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 16**

##### **(Numero degli amministratori)**

L'organo amministrativo delle Società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea della Società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del Codice Civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, e alla struttura di cui all'articolo 15 del suddetto D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Gli amministratori devono essere in possesso di diploma di laurea e con comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche e private.

#### **ART. 17**

### **(Nomina degli amministratori)**

1. Ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, ai soggetti di diritto pubblico spetta la nomina diretta, la revoca (nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione di norme di legge, di persistente inottemperanza agli indirizzi ricevuti, nonché nel caso di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati) degli amministratori (ivi compreso il presidente del consiglio di amministrazione). La non giustificata assenza per 3 (tre) volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza dalla carica e la sostituzione degli amministratori comunque nominati.

2. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel limite e con le modalità del precedente comma 1, provvedendo gli enti pubblici locali e l'assemblea alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

3. La nomina dell'Amministratore Unico è riservata all'assemblea dei soci che delibera a maggioranza semplice del capitale sociale.

Nel caso di organo amministrativo collegiale la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo ai sensi del DPR 30 novembre 2012 n. 251.

Laddove si tratti di organo monocratico la proporzione di cui sopra deve essere rispettata con riguardo al numero totale delle nomine in organi di pari natura eseguite dalla controllante all'interno dell'anno solare della nomina. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso. La proporzione di un terzo per il genere meno rappresentato vale anche per l'organo di controllo.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

### **ART. 18**

#### **(Altre disposizioni)**

1. L'Amministratore Unico e/o i membri del consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2383 Codice Civile, durano in carica tre (3) anni e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

2. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386

Codice Civile.

3. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato la maggioranza degli amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, si applicherà, sempre nel rispetto dell'articolo 2449 Codice Civile e quindi dell'articolo 2386 Codice Civile e decade l'intero consiglio. L'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

4. All'Amministratore Unico e/o al consiglio di amministrazione sono riconosciuti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria per il raggiungimento dei fini aziendali, che li esercita direttamente od a mezzo del presidente al quale conferisce propri poteri ed attribuzioni, salvo quanto direttamente riservato per legge all'assemblea e quanto previsto dal presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni del direttore, ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'assemblea e quindi dagli strumenti programmatici di cui al successivo articolo 21, comma 2, fermo l'esercizio del controllo analogo.

5. Il consiglio di amministrazione e/o l'Amministratore Unico può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 6 e dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità e ricaduta tributaria.

6. L'assemblea, sin da ora, assume, così come assumerà in capo alla società, il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 6 e dell'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni a favore dell'Amministratore Unico e/o dei membri del consiglio di amministrazione e degli altri soggetti ivi previsti, rimettendo allo stesso consiglio di amministrazione e/o all'Amministratore Unico la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la società.

7. Il consiglio di amministrazione può attribuire ai singoli amministratori deleghe in ordine ai singoli atti e/o a specifiche materie. L'affidamento dei poteri deve comunque garantire l'equilibrio delle responsabilità nella conduzione della società tra componente pubblica locale e l'altra componente, valorizzando l'apporto di entrambe.

8. Ai sensi della L. 474/1994, tutte le disposizioni previste nel presente statuto ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, potranno essere modificate in assemblea straordinaria sussistendo la maggioranza dei voti dei soli azionisti locali

iscritti nel libro soci.

9. L'organo amministrativo può adottare il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo allo scopo di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

L'organo amministrativo può istituire, in base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, un organismo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine all'adeguatezza, al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello nonché di cura dell'aggiornamento dello stesso.

L'organismo è composto da un membro nominato dall'organo amministrativo e dura in carica tre esercizi.

L'organismo scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per tutta la durata del loro incarico i componenti l'OdV debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 C.C.. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza.

Il compenso è determinato al momento della nomina dall'organo amministrativo per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'OdV ha l'obbligo di vigilare sul funzionamento o l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione, con particolare riferimento ad eventuali esigenze di aggiornamento degli stessi.

L'OdV ha accesso a tutte le informazioni e alla documentazione aziendale funzionale all'espletamento dell'incarico, nel rispetto di quanto stabilito in materia di privacy dal D.Lgs. n. 196/2003.

L'organo amministrativo può adottare un Regolamento allo scopo di disciplinare il funzionamento dell'OdV.

#### **ART. 19**

##### **(Cariche sociali)**

1. L'Amministratore Unico e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali e statali; garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.

2. Il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. Il vicepresidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del presidente o di assenza prolungata, esso è (senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.

3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare, previa convalida dell'Assemblea dei soci:

a. Un amministratore delegato, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relative remunerazione;

b. Un direttore, ai sensi dell'art. 2396 del codice civile, scelto

anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relative remunerazione;

c. Un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri determinandone la durata ed eventuali compensi.

4. Il Consiglio di Amministrazione ricopre il ruolo di datore di lavoro ed assume responsabilità solidale verso la società, gli azionisti e i terzi.

5. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

6. Nei casi e nei limiti previsti dalla legge, spetta al Consiglio di Amministrazione la costituzione di comitati con funzioni consultive e/o propositive con definizione dei loro compiti, delle modalità di funzionamento, nonché il numero, la nomina e la revoca di rispettivi componenti. I comitati così istituiti sono privi di rilevanza esterna e riferiscono al Consiglio di Amministrazione. I componenti di tali comitati non potranno ricevere alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque dovrà essere proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

#### **ART. 20**

##### **(Altre deleghe ed attribuzioni)**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per legge o dal presente statuto alla sua competenza, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare institutori o procuratori speciali o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo, delegando anche persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, quali dirigenti o dipendenti e stabilendone le eventuali remunerazioni anche modificabili.

#### **ART. 21**

##### **(Convocazione del Consiglio)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede della società ovvero in altro luogo purché nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea, dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo (1/3) degli amministratori o del collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal vice presidente. Nel caso in cui il presidente o il vice presidente rifiuti di convocare il consiglio di amministrazione entro sette (7) giorni dalla richiesta, allora quest'ultimo potrà essere convocato dai richiedenti. In tale ipotesi se il Consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici (15) giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta (30) giorni, la decisione in argomento deve essere



rimessa all'assemblea. L'assemblea sarà convocata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi per gli effetti dell'articolo 2405 del Codice Civile.

3. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica l'organo esecutivo e la maggioranza del collegio sindacale e nessun amministratore si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

4. E' comunque possibile che vengano fissate riunioni a scadenze fisse o speciali calendari: in tali casi è sufficiente che risulti la conoscenza, da parte di ciascun consigliere, della scadenza fissata o del calendario.

5. E' ammessa la possibilità, qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, che le adunanze del consiglio di amministrazione possano essere validamente tenute per teleconferenza o videoconferenza o con altri sistemi di intervento o distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere, trasmettere o visionare, documentazione; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

## **ART. 22**

### **(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)**

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, per alzata di mano, con le eccezioni previste dal successivo articolo 26, comma 7. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi presiede la riunione.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal segretario e/o, nel caso di Amministratore Unico, dallo stesso Amministratore e dal Segretario da lui nominato.

3. Le copia e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dall'Amministratore Unico e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero

da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### **ART. 23**

##### **(Compensi e rimborsi spese)**

Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso onnicomprensivo, determinato annualmente in via anticipata con decisione dell'Assemblea nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non viene corrisposto alcun gettone di presenza. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non sono riconosciuti premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento delle attività nè trattamenti di fine mandato.

Al Vice presidente sostituto del Presidente non sono riconosciuti compensi aggiuntivi, oltre quello spettante quale consigliere di amministrazione.

E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del Codice Civile.

#### **RAPPRESENTANZA LEGALE**

#### **ART. 24**

##### **(Presidente, Vice presidente, amministratori, amministratore delegato, direttore)**

1. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale e/o all'Amministratore Unico. Il presidente e/o l'Amministratore Unico ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede e grado, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del direttore. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali qualora sia stato a ciò delegato dal consiglio di amministrazione.

Il presidente e/o l'Amministratore Unico ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società.

2. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta un vice presidente. Il vice presidente, in assenza del presidente e per l'attività ordinaria della società, ha la rappresentanza della società sia di fronte a terzi che in giudizio, con l'uso della firma sociale. Sostituisce inoltre il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Di fronte ai terzi il solo fatto della firma del vice presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

3. Agli altri amministratori compete la rappresentanza nei limiti loro attribuiti dallo statuto e loro delegati dal consiglio di amministrazione, ferme restando le competenze definite al precedente articolo 20.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo ambito un Amministratore Delegato, i cui poteri dovranno essere stabiliti all'atto della nomina. Ad esso dovranno in ogni caso essere delegate tutte le attribuzioni ed i poteri relativi all'operatività tecnica, commerciale, amministrativa e funzionale della Società, con facoltà di impegnare la Società stessa per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo quegli atti che la legge e lo statuto sociale riservano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.

5. Per il compimento di alcune attività il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe reali ed opponibili anche al direttore, se nominato ai sensi del precedente art. 20, comma 3, lettera "b". Ai sensi della legge e del successivo art. 26 del presente statuto, il direttore può essere assunto a tempo determinato (ai sensi del D.Lgs. 368/2001) o indeterminato come lavoratore dipendente. L'eventuale revoca del mandato di direttore, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato ed al di fuori di circostanze di cui al successivo articolo 26, comma 1, non comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come dirigente.

Le deleghe reali ed opponibili al direttore saranno fornite con procura notarile.

Sotto il profilo sia gerarchico che funzionale, il direttore riporterà al presidente del consiglio di amministrazione.

Il direttore, su invito, partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

##### **ART. 25**

##### **(Collegio Sindacale)**

1. Il Collegio Sindacale, che ha i compiti e i doveri previsti dal Codice Civile, dalle leggi speciali e dal presente statuto, si compone del presidente e di due sindaci effettivi, tutti scelti nel registro dei revisori legali, e nominati, salvo quanto specificato al successivo comma 3, ai sensi dell'art. 2397.

2. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

3. Il collegio rimane in carica per un periodo non superiore a tre (3) anni. Ogni sindaco può essere riconfermato. L'assemblea stabilisce anticipatamente, al momento della nomina, gli emolumenti del presidente e di tutti i sindaci effettivi, i quali non potranno risultare inferiori ai minimi di legge.

4. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee dei soci, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La presenza di almeno un membro del collegio sindacale alle sedute del consiglio di amministrazione assicura l'informativa al collegio sindacale sull'attività svolta dalla società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziaria e

patrimoniale effettuate dalla stessa, ed in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.

Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale sia presente alle adunanze del consiglio di amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del capoverso precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il consiglio di amministrazione, ovvero il direttore, provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del consiglio sindacale, entro il termine massimo di tre (3) mesi.

Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del collegio sindacale.

5. Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di trasferta sostenute per le missioni predefinite col presidente del consiglio di amministrazione.

6. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno due (2) membri del collegio.

7. La carica di sindaco effettivo, a prescindere dalla relativa nomina assembleare o ex articolo 2450 del codice civile, è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi o di consulenza in altre società che sviluppano direttamente o indirettamente anche parti dell'oggetto sociale della società, con esclusione delle società controllate, collegate o partecipate dalla società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, ciascun sindaco effettivo, dovrà produrre al consiglio di amministrazione apposita dichiarazione entro dieci (10) giorni dalla propria nomina, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al capoverso precedente entro trenta (30) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi.

#### **ART. 26**

##### **(Controllo legale dei conti)**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Nel caso di Società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio sindacale.

3. Nel caso in cui la società dovesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'articolo 2325 bis del codice civile, l'assemblea, sentito il collegio sindacale, nomina, per

il controllo legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile, una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro determinandone il compenso per l'intera durata dell'incarico.

4. L'incarico ha la durata di tre (3) anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Alla società di revisione si applica la disciplina di cui agli articoli 2409 bis - 2409 septies del codice civile.

5. L'istituzione da parte dell'Assemblea della figura del revisore legale di conti al quale si applica la disciplina di cui agli articoli da 2409 bis a 2409 septies C.C. comporterà l'immediata cessazione del controllo legale dei conti da parte del collegio sindacale, controllo che passerà in capo al revisore nominato.

#### **ART. 27**

##### **(Controllo dei soci)**

I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato di "COORDINAMENTO DEI SOCI" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra i soci da sottoscrivere entro il termine di 60 giorni.

In particolare l'Organismo di coordinamento dei soci è investito di tutti i poteri definiti nel Regolamento attuativo del controllo analogo approvato dai Consigli comunali dei Comuni soci.

Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

#### **ART. 28**

##### **(Esercizio sociale)**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio l'Amministratore Unico e/o il consiglio di amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio ai sensi degli articoli 2423 e successivi del Codice Civile, da sottoporre all'assemblea degli azionisti e provvede a comunicarlo ai membri del collegio sindacale almeno trenta (30) giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci.

#### **ART. 29**

##### **(Risultato e distribuzione degli utili)**

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

a. Il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2430 del Codice Civile;

- b. Alla copertura di eventuali perdite pregresse;
- c. Il residuo, escluso il dividendo minimo garantito alle eventuali azioni privilegiate, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, secondo le deliberazioni dell'assemblea a remunerazione del capitale, a favore di riserve, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie, o mandandoli in tutti o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione.
2. Il pagamento dei divieti verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale o presso quegli istituti di credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.
4. In caso di perdita di esercizio, oltre ai prelevamenti dai fondi di riserva, i soci provvedono al ripianamento in misura proporzionale alla propria partecipazione. Per gli azionisti locali varranno le disposizioni di cui all'articolo 194, comma 1, lettera "c", del D.Lgs. 267/2000.

#### **CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO**

##### **ART. 30**

##### **(Controversie e vertenze)**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, tra soci e società e organi di essa, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente statuto circa la vita sociale in genere, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria), sarà sottoposta al giudizio del legale rappresentante dell'ente locale, che deciderà come amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.
2. Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo l'obbligatorio tentativo di composizione amichevole promossa dalla parte più diligente ai sensi del precedente comma, tranne quelle previste dall'articolo 409 del Codice Civile di procedura civile, relative a diritti disponibili e qualunque sia la loro natura, saranno definite (quale unico mezzo voluto dalle parti per la risoluzione delle controversie) da un collegio arbitrale, composto da un arbitro nominato da ciascuna delle parti entro trenta (30) giorni dalla richiesta di arbitrato, e da un terzo arbitro con funzioni di presidente nominato dalle parti entro quindici (15) giorni o in disaccordo dal presidente del tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale della società.
3. Il presidente del collegio dovrà dichiarare, quale condizione essenziale espressa, e sotto la personale responsabilità, di non aver mai ricevuto in precedenza incarichi professionali di qualsiasi tipo da alcuna delle parti.
4. Dalla nomina del presidente il collegio di pronuncerà a

maggioranza, entro novanta (90) giorni solari, attraverso lodo arbitrale, rituale, secondo diritto, definendo anche su quale parte porre a carico le spese del lodo stesso. Detto termine può essere prorogato solo una volta, su accordo scritto delle parti o per decisione del collegio, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90) giorni.

5. Il lodo si svolgerà presso la sede legale della società ed il collegio arbitrale dispone dei più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura.

6. In ogni modo, in presenza di risoluzione del contratto di servizio o di recesso da detto contratto, di scadenza ope legis dell'affidamento del servizio pubblico, o di mancato affidamento con gara dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale alla loro scadenza, gli azionisti locali non si assumono alcun obbligo verso il personale in carico alla società.

7. Le parti possono ricorrere anche ad un solo arbitro che si pronuncerà con le stesse procedure e con gli stessi effetti sopraccitati (con esclusione dell'ipotesi di cui al comma 2).

8. Prima della eventuale conferma definitiva dell'incarico gli arbitri dovranno (o l'arbitro dovrà) precisare l'ammontare richiesto per l'emissione del lodo a titolo di competenze, rimborsi spese e forma di pagamento.

9. Nell'ipotesi che il contenzioso interessi più di due parti contemporaneamente, i rispettivi lodi dovranno essere separatamente pronunciati con la cronologia che le stesse preindivideranno.

10. In tema di interpretazione del contenuto della clausola compromissoria, salvo quanto le parti abbiano espressamente escluso, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel presente statuto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione dello stesso, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali.

11. La determinazione del collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il collegio determina altresì, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 8, i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi che il collegio stesso liquida.

12. Il lodo arbitrale sarà registrato ai sensi di legge a cura dell'arbitro nominato dalla parte soccombente, a spese della medesima.

#### **ART. 31**

##### **(Scioglimento)**

1. Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.

2. In caso di scioglimento l'assemblea procede alla nomina dei liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la quota parte spettante a ciascun socio con riferimento alle quote di partecipazione.

Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme previste per le società per azioni di cui agli articoli 2487 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con quanto esposto nel successivo comma 3.

3. Il collegio di liquidatori darà composto di numero tre (3) membri nominati con le procedure previste all'articolo 18 per la nomina del consiglio di amministrazione.

4. La liquidazione del patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità:

Alle azioni privilegiate fino a concorrenza del loro valore;

Alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;

L'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in proporzione alla rispettiva misura.

5. Le quote parti spettanti a ciascun azionista locale saranno anzitutto costituite dagli impianti, reti e altri beni immobili che, ai sensi di legge, risultano di proprietà della società e che si trovano situati nel territorio del singolo ente pubblico locale, e poi dalla ripartizione delle altre attività nette patrimoniali.

In ogni caso (e quindi anche in caso di incapienza della quota di liquidazione rispetto al valore dei beni assegnandi) sarà facoltà dell'ente pubblico locale - nel quale le reti, gli impianti e altri beni immobili si trovano - riscattare gli stessi versando alla società il corrispettivo del valore a condizione che detti cespiti, siano stati dallo stesso conferiti.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 32**

##### **(Foro Competente)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società e i soci non ricomprese nelle competenze del giudice amministrativo o del giudice contabile, e i componenti gli organi sociali, il foro competente è quello di cui alla sede legale della società.

##### **ART. 33**

##### **(Rinvio)**

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia.

2. Ai sensi della L. 474/1994, tutte le disposizioni previste nel presente statuto con il coordinato disposto dagli articoli 2365, 2449 e 2450 del Codice Civile, potranno essere modificate in assemblea straordinaria con l'assenso totalitario degli azionisti locali iscritti nel libro soci.

F.to: Ermanno Ruscitti n.q.

F.to: Eugenio Giannella Notaio